Pubblicato il 27/05/2023

N. 09003/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06403/2023 REG.RIC.

FRAU
FRANCO
MARIO
14.06.2023
09:21:25
GMT+00:00

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2023, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mario Frau e Andrea Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari più idonee:

- del provvedimento prot. 412131/2-11 del 08.03.2023, notificato in pari data, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" in quanto

sarebbe affetto da [redacted] condizione asseritamente contemplata quale causa di inidoneità al concorso ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014;

- della graduatoria definitiva "Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori)" pubblicata in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, relativamente al concorso per il reclutamento di n. 4189 allievi Carabinieri effettivi; anche nella parte in cui non menziona tra i vincitori, perché dichiarato inidoneo, il sig. Mattia Pileri;

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 99/9-2-2022 CC, del 12.04.2023, pubblicato in data del 14.04.2023 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, di approvazione finale delle graduatorie per l'accesso all'Arma dei Carabinieri e di dichiarazione dei vincitori del concorso;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente partecipava al concorso di cui in epigrafe venendone escluso perché giudicato *"INIDONEO"* come da verbale della Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici per [redacted], condizione contemplata quale causa di inidoneità al concorso ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014;

- che avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, producendo documentazione medica di varia natura che potrebbe condurre a diverse conclusioni;

Ritiene il Collegio, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, di dover disporre una verificazione, incaricando di tale incombente la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma, la quale provvederà a mezzo di una Commissione opportunamente scelta in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire, autorizzando la medesima ad avvalersi, delle proprie strutture periferiche ovvero, ove necessario, di specialisti consulenti nella scienza medica per cui è disposta verificazione;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione delle connesse regole tecniche previste dall'Amministrazione intimata, accerterà la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto alle direttive tecniche sull'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità;

- l'Amministrazione intimata fornirà alla Commissione la occorrente documentazione contenente le regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del pedissequo giudizio da formulare, nonché tutta la documentazione sanitaria afferente al ricorrente;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione intimata saranno avvertite dell'operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;

-entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati nel verbale.

- la Relazione redatta al termine della verificazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza e sulla consistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione intimata, unitamente al verbale

dell'accertamento eseguito, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione;

Ritenuto che la verificazione dovrà essere effettuata entro gg. 40 (quaranta giorni) dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, della cui partecipazione è onerata la parte ricorrente, anche via PEC, sia alla difesa erariale, che presso la sede reale della resistente, nonché all'organo della verificazione;

Ritenuto che il Verificatore provvederà alla liquidazione delle spese relative alla sua attività;

Considerato, sotto altro profilo, che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato la graduatoria finale relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta

all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone la verificazione nei termini di cui in parte motiva;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in parte motiva;
- fissa per il prosieguo della trattazione del presente ricorso la camera di consiglio del 19 luglio 2023, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.